

**STATUTO FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 09.10.2020**

Allegato "E"

Rep. n. 23572/13699

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi del D. L.vo 460/97, per trasformazione della Associazione LEGA DEL FILO D'ORO Onlus, fondata a Loreto il 20.12.1964 e riconosciuta con DPR n. 516 del 16.05.1967 (CF 80003150424), la Fondazione denominata "FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO – ONLUS." La Fondazione è la continuazione ideale, organizzativa, giuridica e fiscale dell'Associazione.

La costituzione della Fondazione nasce dall'esigenza che tutto il patrimonio della LEGA DEL FILO D'ORO, immateriale e materiale, inteso quindi anche come identità e finalità, sia salvaguardato e valorizzato, così come l'assetto organizzativo, forza lavoro qualificata, strutture e attrezzature, nell'ottica della prosecuzione delle attività svolte per il perseguimento degli scopi e finalità della Fondazione.

La Fondazione ha sede legale in Osimo (AN). Per l'attuazione del programma e per una più articolata presenza territoriale, oltre alle sedi attuali, possono essere istituiti in altre località, anche all'estero, uffici e strutture locali. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2 – FINALITA' E SCOPO

La Fondazione nel perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ha per scopo l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue, e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordoceche e dei pluriminorati psicosensoriali, oggi e per il futuro avvalendosi della propria organizzazione quale Fondazione Operativa.

La Fondazione persegue tale scopo utilizzando, altresì, tutti i mezzi ritenuti idonei alla promozione ed alla realizzazione di servizi a favore delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale svolgendo specifica attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e della ricerca scientifica. I servizi istituzionali pertanto verteranno:

- a) – nella gestione delle proprie strutture di assistenza e riabilitazione e nella istituzione di ulteriori Centri, sedi e servizi, secondo necessità ed evoluzione;
- b) – nella promozione di rapporti con enti, istituti ed università italiane ed estere;
- c) – nello svolgimento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo specifico;

d) – nella sensibilizzazione degli organismi competenti e dell'opinione pubblica perché venga favorita l'inclusione nella società delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale e la prevenzione di tali disabilità;

e) – nella formazione di operatori qualificati, anche mediante ECM (Educazione Continua in Medicina) limitatamente a personale dipendente e collaboratori.


Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione si ispira ai principi della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, N. 18.

La Fondazione collabora altresì con quanti, persone od enti, si propongono finalità similari.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate purché ad esse direttamente connesse od accessorie per natura in quanto integrative delle stesse, nonché la specifica attività di comunicazione e raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, con l'ausilio di personale dipendente, collaboratori e volontari, necessaria per il perseguimento delle finalità e degli scopi statutari.

La Fondazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto. Eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle predette attività

Mano Bartoli



istituzionali, di quelle generali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto quindi di distribuire sotto qualsiasi forma le suddette risorse nonché fondi, riserve o capitale, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione si ispira ai principi della solidarietà. Nello svolgimento delle proprie attività essa potrà avvalersi dell'azione di quanti in modo volontario offriranno la loro collaborazione; dell'opera di propri dipendenti e consulenti; dei contributi e finanziamenti che enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno, e del patrimonio, costituito secondo le norme contenute nell'articolo 3 del presente Statuto.

La Fondazione, per la diffusione degli scopi e delle attività precipue, si avvale di specifici organi di stampa in nero, in braille e in formato digitale.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà pertanto alla definizione di tali strumenti stabilendone tutte le modalità di realizzazione e di diffusione.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) - dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione;
 - b) - dalle somme contenute nel "fondo patrimoniale" costituito ed integrato anche con eccedenze di bilancio;
 - c) - da erogazioni, donazioni e lasciti e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
 - d) - dai frutti civili e naturali dei beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione;
- Il patrimonio ed i redditi di gestione dovranno essere destinati al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge ed istituendo i registri e le scritture dalle stesse previste.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- a) - il Consiglio di Amministrazione;
- b) - il Presidente e Vice Presidenti;
- c) - il Collegio dei Revisori dei Conti;

Gli Organi Ausiliari Consultivi sono:

- d) Comitato delle Persone Sordocieche;
- e) Comitato dei Familiari;
- f) Comitato Tecnico Scientifico ed Etico.

Gli incarichi sociali sono di norma a titolo gratuito.

Possono essere riconosciute a chiunque rivesta cariche sociali, rimborsi, indennità o compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 10 comma 6, lettera c) del D.L.vo n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette ad undici membri eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione.

La prima riunione è convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni dalla nomina e si procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; di norma si riunisce una volta al mese a seconda del programma di lavoro o in caso di necessità, comprese le riunioni per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo ed al Bilancio Preventivo. La convocazione è inviata generalmente 5 giorni prima della data fissata per la riunione e ne stabilisce l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora; in caso di urgenza il termine può essere ridotto dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione il Consiglio di Amministrazione provvede a far redigere apposito verbale da un dirigente o funzionario della Fondazione o da un Consigliere nominato di volta in volta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di redigere e/o modificare le norme regolamentari di funzionamento degli organi della Fondazione ed anche per ciò che riguarda l'organizzazione amministrativa delle varie sedi e strutture. Per gli Organi Ausiliari Consultivi il Consiglio valuta le proposte di regolamento elaborate dai singoli Comitati di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14 ed esprime parere vincolante.

Al fine di stabilire una costruttiva relazione di confronto con i diversi portatori di interesse, il Consiglio di Amministrazione si avvale anche degli Organi Ausiliari Consultivi della Fondazione per conoscere le istanze ed esperienze degli stessi utili alla programmazione dei servizi e per l'opportuna informazione sulle attività realizzate e le finalità con le stesse perseguite.

Il Consiglio di Amministrazione, può istituire altresì specifici Comitati o Gruppi di Lavoro al precipuo scopo di approfondire gli sviluppi delle attività svolte o da porre in essere per promuovere l'applicazione della sperimentazione e delle conoscenze più evolute in ogni tempo.

Novano Benfati



ARTICOLO 8 - PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e fino a due Vice-Presidenti.

Il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri o a gruppi di essi, ovvero a Funzionari della Fondazione l'espletamento di determinati compiti o uffici.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può invitare funzionari dell'Ente e quanti altri ritenga opportuno.

ARTICOLO 9 – PRESIDENTE: POTERI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dello stesso, rappresenta legalmente la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; trasmette ai responsabili di competenza della Fondazione gli atti deliberativi del Consiglio per la loro esecuzione; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vice-Presidente anziano di carica ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

In caso di assenza o di impedimento di entrambi, tali poteri sono attribuiti all'altro Vice-Presidente.

ARTICOLO 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: NOMINA E ATTRIBUZIONI

La gestione economico-finanziaria e quella del patrimonio della Fondazione ONLUS sono controllate da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra esperti in materia e iscritti negli appositi Albi/Registri Professionali.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e alla scadenza del mandato possono essere riconfermati; ai fini della eleggibilità e/o decadenza non dovranno essere né parenti né affini, sino al quarto grado, dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti durante la prima riunione, convocata dal Revisore anziano di carica entro 45 giorni dalla data di nomina, elegge il Presidente il quale convoca e presiede tutte le riunioni.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide se sono presenti due membri e, in assenza del Presidente, ricopre tale funzione il Revisore effettivo più anziano.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria e del patrimonio della Fondazione, nonché sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura della Fondazione ed alle attività svolte.

In ordine all'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio stesso dovrà provvedere alla revisione contabile in ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario ed all'esame annuale del Conto Consuntivo con relativa delibera da presentare al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11 - ORGANI AUSILIARI CONSULTIVI

Gli Organi Ausiliari hanno funzioni consultive e propositive su aspetti assistenziali, riabilitativi, scientifici, etici ed organizzativi di attività dirette a risolvere problemi specifici di persone seguite dalla Fondazione e loro famiglie.

Sono Organi Ausiliari Consultivi permanenti:

- a) Comitato delle Persone Sordocieche;
- b) Comitato dei Familiari;
- c) Comitato Tecnico Scientifico ed Etico.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera nomina i componenti dei Comitati disciplinando il relativo funzionamento; esso può valutare anche le proposte

di regolamento del funzionamento elaborate dai Comitati ed esprime parere vincolante.

A tutti i membri dei Comitati di cui alle precedenti lettere a) e b) non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo per lo svolgimento del loro incarico, fermo restando il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle attività dei comitati stessi, nei limiti dello stanziamento previsto.

I Comitati hanno la durata di anni tre e comunque decadono con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio provvede, entro sei mesi dall'insediamento, al rinnovo su proposta non vincolante del Comitato uscente i cui membri possono essere riconfermati. I Comitati rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio assicura ai comitati il supporto organizzativo e amministrativo per l'espletamento delle rispettive attività.

ARTICOLO 12 - COMITATO DELLE PERSONE SORDOCIECHE

Il Comitato delle Persone Sordocieche è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti tra le persone con sordocecità che si avvalgono dei servizi della Fondazione.

Nella nomina dei membri il Consiglio assicura per quanto possibile la rappresentanza dell'intero territorio nazionale e delle varie tipologie della disabilità specifica.

Per il proprio funzionamento il Comitato redige un regolamento interno da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha funzioni propositive e consultive su problematiche generali e bisogni delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, sia assistite dall'Ente che a livello nazionale, sulla organizzazione dei servizi per la loro integrazione ed assistenza.

Il Comitato trasmette al Consiglio i verbali delle riunioni.

ARTICOLO 13 - COMITATO DEI FAMILIARI

Il Comitato è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 familiari di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Nella nomina dei membri il Consiglio assicura per quanto possibile la rappresentanza dell'intero territorio nazionale e delle varie tipologie della disabilità specifica.

Per il proprio funzionamento il Comitato redige un regolamento interno da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha funzioni propositive e consultive su problematiche generali dei familiari e delle persone sordocieche pluriminorate psicosensoriali loro conviventi, sia assistite dall'Ente che a livello nazionale.

Il Comitato trasmette al Consiglio i verbali delle riunioni.

ARTICOLO 14 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ED ETICO

Il Comitato Tecnico Scientifico ed Etico è costituito da:

a) un minimo di nove ad un massimo di quindici membri permanenti di cui:

- personale dipendente (in minoranza);
- esperti di rilievo nazionale in materie psicopedagogiche, sanitarie, sociologiche ed etiche inerenti alle attività della Lega del Filo d'Oro;


b) membri aggiunti, fino ad un massimo di cinque, di chiara fama internazionale nel campo dell'alta specificità dell'Ente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente.

Ai componenti del Comitato non dipendenti dell'Ente può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese, un gettone di presenza.

Il Comitato può invitare alle riunioni esperti esterni per lo studio e la trattazione di

Renato Banti



specifici argomenti; può altresì chiedere al Consiglio di nominare commissioni speciali per lo studio di particolari problematiche scientifiche.

Il Comitato trasmette al Consiglio i verbali delle riunioni.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato si avvale delle strutture organizzative ed amministrative della Fondazione nonché delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

Il Comitato predispose un regolamento interno per lo svolgimento della propria attività da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha funzione consultiva generale in ordine all'attività istituzionale, scientifica ed Etica dell'Ente e a tale fine esprime pareri in merito alle questioni sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione della Fondazione per scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 L. 662/96; con la stessa deliberazione il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori definendone i poteri.

ARTICOLO 16 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile, al D. L.vo 460/97 ed alle altre disposizioni vigenti in materia.